



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:

Responsabile: SARACCO GIACOMO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 102 del 20-02-2019

REGISTRO GENERALE N. 389

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA STUDIO LEGALE CIAFFI PER ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI TAR MARCHE R.G. 8/2012, TAR MARCHE R.G. 136/2016, TAR MARCHE R.G. 204/2013, TAR MARCHE R.G. 267/2018 E TAR MARCHE R.G. 898/2007

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1) con deliberazione di G.C. n. 178 del 17.05.2018 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi dinanzi al TAR Marche, conferendo incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi, nel ricorso per motivi aggiunti al giudizio R.G. 8/2012 promosso dal Fall.to Prica Immobiliare per:

a) dichiarare l'illegittimità della deliberazione di C.C. n. 8 del 02.02.2018 recante "Variante parziale al PRG vigente relativa al PN 9.1 ex Ceccotti. Esame osservazioni. Adozione definitiva. Provvedimenti", nonché della precedente e presupposta deliberazione di G.C. n. 17 del 23.01.2018 recante "L.R. 34/92 e ss.mm. -art. 26- Variante parziale al vigente PRG inerente la ridefinizione urbanistica del PN 9.1 Ceccotti. Esame osservazioni. Adozione definitiva. Provvedimenti", nonché della deliberazione di C.C. n. 28 del 20.04.2017 assunta ex art. 26 L.R. 34/92 relativa a "Variante parziale al PRG vigente relativa al PN 9.1 ex Ceccotti. Adozione";

b) condannare, in conseguenza e per l'effetto di quanto sopra, il Comune di Civitanova Marche a rifondere al Fall.to Prica Immobiliare srl tutti i danni dallo stesso patiti, ora come Fall.to, in precedenza quale società Prica Immobiliare srl, nella misura che sarà indicata a mezzo apposita perizia giurata tenuto conto di quanto già nel ricorso illustrato o nella diversa misura stabilita secondo equità dal giudice amministrativo;

- con il medesimo atto è stata finanziata al CAP. 138 BIL. 2018, Imp 656, la somma totale di € 26.645,00, IVA e CAP compresi come per legge, di cui € 20.301,00 quale compenso per onorari, IVA e CAP compresi ed € 6.344,00, IVA e CAP compresi, quale compenso aggiuntivo qualora la sentenza respinga in tutto o in parte le pretese avversarie;

- con determinazione n. 287 del 09.07.2018, R.G. 1210 è stata liquidata e pagata la fattura n. 27 del 18.06.2018 in acconto dello Studio Legale Ciaffi di € 10.150,00, IVA e CAP compresi;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- di recente, con nota del 22.01.2019, lo Studio Legale Ciaffi ha richiesto un ulteriore acconto di € 5.075,20, IVA e CAP compresi;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n. 34 del 01.02.2019 di € **5.075,20**;

2) con deliberazione di G.C. n. 52 del 25.02.2016 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio R.G. 136/2016 promosso contro il Comune e il Fall.to Prica srl con ricorso dinanzi al TAR Marche dal Sig. Frontoni Gabriele Ellero per :

* l'accertamento della violazione degli artt. 60 e 61 della L. 25.06.1865 n. 2359 con conseguente applicazione dell'art. 21 octies della L. 241/1990 e ogni statuizione e condanna al risarcimento dei danni in via solidale del Fall.to Prica e del Comune ai sensi dell'art. 30 c. 2 c.p.a. in esito alla vendita di immobili già fatti oggetto di esproprio di pubblica utilità senza la "dichiarazione di inservibilità" di cui alle predette norme;

* l'annullamento dei seguenti atti:

a) deliberazione di G.C. n. 409 del 17.12.2015 avente ad oggetto "Disciplina della circolazione e della sosta in V. G. Marconi e V. A. Volta - Comparto Edificatorio 1 del Piano Particolareggiato della Zona Direzionale D1b (Zona Ceccotti) - Approvazione protocollo d'intesa con la Ditta Depositi & Vendite srl proprietaria dell'area;

b) verbale d'intesa allegato alla predetta deliberazione;

c) comunicazione interventi edilizi AEL 436/2012 inoltrata dalla Depositi & Vendite srl prot. 56799 del 23.11.2015;

- con il medesimo atto è stato conferito incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi ed è stata finanziata al CAP. 138 BIL. 2016, Imp. 217, la somma totale di € 17.689,00, IVA e CAP compresi, per le competenze legali, comprensiva di spese vive (€ 2.000,00), come da preventivo inviato dal legale;

- con determinazione n. 278 del 10.05.2016, R.G. 705, è stata liquidata e pagata allo Studio Legale Ciaffi la fattura elettronica in acconto n. 12 dell'11.05.2016 di € 7.843,72, IVA e CAP;

- di recente, con nota del 22.01.2019, lo Studio Legale Ciaffi ha richiesto un ulteriore acconto di € 3.922,12, IVA e CAP compresi;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n. 35 del 01.02.2019 di € **3.922,12**;

3) con deliberazione di G.C. n. 137 del 19.04.2013 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi, conferendo incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi, nel giudizio R.G. 204/2013 promosso con ricorso dinanzi al TAR Marche dalla Società Immobiliare Terzo Millennio srl per l'annullamento della delibera di C.C. n. 79 del 23.11.2013 avente ad oggetto: "L.R. n. 34/92 e ss.mm. - art. 26 - Variante parziale al vigente P.R.G. inerente alla ridefinizione urbanistica del P.N. 9.1 Ceccotti - Esame osservazioni - Adozione definitiva. Provvedimenti", limitatamente alle parti in cui respinge le osservazioni presentate dalla Società ricorrente;

- con il medesimo atto è stato conferito incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi ed è stata finanziata al CAP. 138 BIL. 2013, Imp. 541, la somma di € 10.068,00, IVA e CAP compresi, per le competenze legali e, precisamente € 3.000,00, oltre IVA e CAP e, quindi, € 3.776,00, da ritenersi come compenso per tutta l'attività occorrente fino alla sentenza di I° grado, da integrare con ulteriori € 5.000,00, oltre IVA e CAP e, quindi € 6.292,00 in caso di esito favorevole;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- di recente, con nota del 22.01.2019, lo Studio Legale Ciaffi ha richiesto un acconto di € 3.806,40, IVA e CAP compresi;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n. 36 del 01.02.2019 di € **3.806,40**;

4) con deliberazione di G.C. n. 238 del 15.06.2018 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi, conferendo incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi, nel giudizio R.G. 267/2018 promosso dinanzi al TAR Marche dai Sigg.ri Frontoni contro il Comune, il Fall.to Prica Immobiliare srl e nei confronti del Sig. Paolo Frontoni e della Depositi e Vendite srl in riassunzione della sentenza n. 474/2018 del Tribunale di Macerata, riproponendo tutte le istanze formulate con la citazione dell'anno 2015 avanti al Giudice Ordinario;

- con il medesimo atto è stata finanziata al CAP.138 BIL. 2018, Imp. 748, la somma totale di € 22.995,00, di cui € 16.495,00 per onorari, € 1.500,00 per spese vive ed eventuale contributo unificato ed € 5.000,00 quale somma aggiuntiva in caso di esito in tutto o in parte favorevole del giudizio;

- con determinazione n. 287 del 09.07.2018, R.G. 1210 è stata liquidata e pagata la fattura n. 29 del 18.06.2018 Studio Legale Ciaffi di € **4.948,32**, IVA e CAP compresi;

- di recente, con nota del 22.01.2019, lo Studio Legale Ciaffi ha richiesto un acconto di € 4.948,32, IVA e CAP compresi;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n. 37 del 01.02.2019 di € **4.948,32**;

5) con deliberazione di G. C. n. 465 del 16.11.2007 e successiva determinazione R.G. 2100 del 19.11.2017, con la quale è stata tra l'altro finanziata la somma di € 1.000,00, questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi, conferendo incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi, nel giudizio (R.G. 898/2007), promosso dinanzi al TAR Marche con ricorso dai Sigg.ri De Luca Giancarlo e Morresi Rosa per l'annullamento dei seguenti atti:

*deliberazione di G.P. n. 280 del 05.07.2007 di approvazione definitiva Variante Generale al vigente PRG; *deliberazione di C.C. n. 99 del 05.11.2000; *deliberazione di C.C. n. 29 30.03.2000; *deliberazione di G.P. n. 309 del 19.06.2006; *deliberazioni di C.C. n. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97, 98, 100, 101 e 102 del 2006; *deliberazione di C.C. n. 4 del 18.01.2007; *deliberazione di C.C. n. 64 del 2002;

- con determinazione R.G. 301 del 20.02.2008 si è provveduto a liquidare e pagare all'Avv. Calzolaio la somma di € 1.000,00 quale acconto sulle competenze del suddetto giudizio;

- con nota pervenuta a questo Ente il 15.02.2013, Prot. 7981, l'Avv. Calzolaio ha trasmesso l'avviso del TAR Marche di perenzione ultraquinquennale in base al quale, decorsi 180 giorni dalla data della sua ricezione senza che le parti (l'art. 82 del codice del processo amministrativo parla, in realtà, del solo ricorrente) chiedano la fissazione dell'udienza di discussione, il ricorso si estingue;

- nella riunione del 07.03.2013 la Giunta Comunale, a seguito di apposita relazione del Dirigente Settore VI del 05.03.2013, Prot. 11529 nella quale si evidenziava la mancanza di interesse nella prosecuzione del giudizio, essendo tra l'altro il Comune parte convenuta, ha condiviso tale



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

orientamento ed ha perciò deciso di rinunciare al giudizio;

- in data 21.03.2013 parte ricorrente ha però depositato domanda di fissazione udienza;
- l'Avv. Calzolaio con nota Prot. 65638 del 27.11.2017 ha trasmesso avviso del 22.11.2017 con il quale il TAR Marche ha fissato l'udienza del 07.02.2018 precisando che le parti sarebbero state sentite solo per confermare l'interesse alla trattazione della causa e che nell'eventualità di mancata presenza all'udienza, il ricorso sarebbe stato cancellato dal ruolo;
- questa Amministrazione con nota Prot. 7398 del 02.02.2018 ha comunicato all'Avv. Calzolaio la mancanza di interesse alla prosecuzione della causa e all'udienza del 07.02.2018 il ricorso è stato cancellato dal ruolo;
- l'Avv. Calzolaio con nota del 26.07.2018, Prot. 45350, ritenendo, quindi, conclusa la propria attività, ha inviato parcella pro-forma a saldo di € 15.719,74, IVA e CAP compresi, ridotta ad € **12.688,00, IVA e CAP compresi**;
- a seguito della richiesta di un'ulteriore riduzione da parte del Segretario Generale, inviata con nota Prot. 61414 del 16.10.2018, l'Avv. Calzolaio si è reso disponibile con nota in pari data, Prot. 61433, a ridurre la parcella ad € **11.000,00, IVA e CAP compresi**;

PRECISATO CHE con riferimento alla suddetta parcella il Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 30.11.2018 ha riconosciuto come debito fuori bilancio, ai sensi del disposto degli artt. 191 e 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, l'importo di € 11.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri derivanti dalle parcelle costituiscono prestazioni che i rispettivi professionisti hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente;
- tale ultima circostanza è riconducibile all'orientamento giurisdizionale consolidatosi da lungo tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi legali - condizionate all'ipotesi delle soccombenze, alla durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. - ha sempre ammesso nel tempo l'integrazione dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari con determinazione dirigenziale facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette "passività pregresse";

FATTO PRESENTE l'ultimo orientamento manifestato dalla Corte dei Conti con parere n. 7 del 26 Marzo 2008 che testualmente afferma: "Il c.d. <debito fuori bilancio> è istituto di natura e con finalità essenzialmente finanziarie, assoggettato quindi alle regole giuscontabilistiche che pongono l'accento, non tanto o non solo sul vincolo giuridico generale scaturente dal contratto, quanto sulla specifica obbligazione giuridica (obbligo della P.A. di pagare una somma) che va determinata <a priori> in quanto deve trovare corrispondenza in un pari impegno contabile che costituisce vincolo finanziario sulle previsioni e, in definitiva, sull'impostazione di bilancio.

E perciò, ogni qualvolta si verifichi questo scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di "debito fuori bilancio" che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa di bilancio.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

E quindi, se non sarà possibile pervenire, fin dall'origine, ad una determinazione prudenziale dell'importo totale da corrispondere e da impegnare – alla stregua dei criteri indicati particolarmente nel parere n° 2/2007 della Regione del controllo per la Regione Sardegna – l'Ente, ad avviso del collegio, dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1° del TUEL, al riconoscimento della legittimità del debito mediante delibera consiliare.

È appena il caso di soggiungere che l'ipotesi segnalata, qualora il supero di spesa trovi giustificazione in cause oggettive, quali l'imprevedibile accrescimento delle prestazioni professionali o l'aumento delle relative tariffe, dovrebbe presentarsi al Consiglio comunale, competente per il riconoscimento, con i caratteri di minore gravità rispetto al caso di violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (ordine di spesa senza l'osservanza in alcuna delle regole procedurali) e con maggiore possibilità di dimostrazione della utilità ed arricchimento per l'Ente, in virtù del vincolo sinallagmatico che lega la prestazione alla controprestazione”.

DATO ATTO CHE trattasi di prestazione che il professionista ha effettivamente reso, prestando assistenza legale in favore di questo Ente e comportando per lo stesso utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all'importo della parcella stessa;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n. 38 del 01.02.2019 di € **11.000,00**;

6) con deliberazione di G.C. n. 338 del 22.10.2015 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi, conferendo incarico all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi, nel giudizio (R.G. 23255/2015), promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dal Fall.to Prica Immobiliare srl contro i Sigg.ri Frontoni Gabriele Ellero, Frontoni Paolo Francesco e Frontoni Anna e nei confronti del Comune di Civitanova Marche per la riforma della sentenza n. 883/2015 emessa dalla Corte di Appello di Ancona sui giudizi riuniti R.G. 1333/10, R.G. 1340/10 e R.G. 1345/10;

- con il medesimo atto è stata finanziata, per le competenze del legale, al CAP. 138 BIL. 2015, Imp. 1216 la somma di € 19.405,15, IVA e CAP compresi

- con determinazione n. 506 del 26.10.2015, R.G. 1649, è stata liquidata e pagata allo Studio Legale Ciaffi una parcella in accontodi € 5.075,20, IVA e CAP;

- di recente, con nota del 22.01.2019, lo Studio Legale Ciaffi ha richiesto un ulteriore acconto di € 5.075,20, IVA e CAP compresi;

- in seguito è stata trasmessa la fattura elettronica n.55 el 21.02.2019 di € **5.075,20**

RITENUTO, pertanto, di liquidare e pagare allo Studio Legale Ciaffi l'importo totale di € **33.827,24** come da seguenti fatture elettroniche:

- * fattura elettronica n. 34 del 01.02.2019 di € **5.075,20**;
- * fattura elettronica n. 35 del 01.02.2019 di € **3.922,12**;
- * fattura elettronica n. 36 del 01.02.2019 di € **3.806,40**;
- * fattura elettronica n. 37 del 01.02.2019 di € **4.948,32**;
- * fattura elettronica n. 38 del 01.02.2019 di € **11.000,00**;
- * fattura elettronica n. 55 del 21.02.2019 di € **5.075,20**;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi tra le parti coinvolte nel presente atto;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTI gli artt. 107 comma 2[^], 183, 185, 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare e pagare allo Studio Legale Ciaffi l'importo totale di € **33.827,24** come da seguenti fatture elettroniche relative all'assistenza prestata dall'Avv. Andrea Calzolaio nei procedimenti indicati a fianco di ciascuna:
 - * fattura elettronica n. **34** del 01.02.2019 di € **5.075,20** (Pratica n. 1: TAR Marche R.G. 8/2012 Fall.to Prica Immobiliare/Comune);
 - * fattura elettronica n. **35** del 01.02.2019 di € **3.922,12** (Pratica n. 2: TAR Marche R.G. 136/2016 Frontoni Gabriele Ellero/Comune e Fall.to Prica);
 - * fattura elettronica n. **36** del 01.02.2019 di € **3.806,40** (Pratica n. 3: TAR Marche R.G. 204/2013 Immobiliare Terzo Millennio/Comune);
 - * fattura elettronica n. **37** del 01.02.2019 di € **4.948,32** (Pratica n. 4: TAR Marche R.G. 26//2018 Frontoni/Comune e Fall.to Prica);
 - * fattura elettronica n. **38** del 01.02.2019 di € **11.000,00** (Pratica n. 5: TAR Marche R.G. 898/2007 De Luca Giancarlo e Morresi Rosa/Comune);
 - * fattura elettronica n. **55** del 21.02.2019 di € **5.075,20** (Pratica n. 6: Corte di Cassazione R.G. 23255/2015 Fall.to Prica/Frontoni e nei confronti del Comune);
- di precisare che la somma di € **33.827,24** trova copertura come di seguito indicato:
 - * per € **5.075,20** al CAP. 138 BIL. 2018, Imp. 656, assunto con deliberazione di G.C. n. n. 178 del 17.05.2018;
 - * per € **3.922,12** al CAP. 138 BIL. 2016, Imp. 217, assunto con deliberazione di G.C. n. 52 del 25.02.2016;
 - * per € **3.806,40** al CAP. 138 BIL. 2013, Imp. 541, assunto con deliberazione di G.C. 137 del 19.04.2013;
 - * per € **4.948,32** al CAP. 138 BIL. 2018, Imp. 748, assunto con deliberazione di G.C. n. 238 del 15.06.2018;
 - * per € **11.000,00** al CAP. 139 BIL. 2018,, Imp. 1463, assunto con deliberazione di C.C. n. 81 del



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

30.11.2018;

* per € 5.075,20 al CAP. 138 BIL. 2015, Imp. 1216, assunto con deliberazione di G.C. n. 338 del 22.10.2015;

- di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore competente come dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Dirigente
SARACCO GIACOMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 20-02-2019

Il Responsabile del servizio
BERTOLINI ROBERTA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere in ordine alla regolarita' contabile

La presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non presenta profili di rilevanza contabile. Non necessita attestazione di copertura finanziaria

Civitanova Marche, 05-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario
PASSARELLI MARCO

 Firmato



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438